



CITTÀ di SPARANISE

- PROVINCIA DI CASERTA -

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

TELEFONO: 0823/874032 - TELEFAX: 0823/877400 - P.E.C. :protocollo@pec.comunedisparanise.it

ORDINANZA SINDACALE n.37 del 22/03/2020

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i DPCM 1,4,8,9,11, marzo 2020, recanti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ;

Richiamati, in particolare, i contenuti del DPCM 9 marzo 2020, che applica all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, relative alla sospensione di alcune attività commerciali;

Richiamati, altresì, i contenuti del DPCM 11 marzo 2020, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, relative alla sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al citato decreto;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia;

Letto l'art 1 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 : *“allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”*.

Visto l'articolo 50 comma 7 del decreto legislativo 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Considerato

– che tutti i decreti per le misure a contenimento del contagio da CoViD19 emanati dal Presidente del Consiglio e, in maniera rafforzativa, l'ultimo dell'11 marzo scorso - che consente l'apertura unicamente per gli esercizi commerciali di generi alimentari e di beni di prima necessità –

hanno determinato una condizione in cui la distribuzione commerciale alimentare dovrà garantire, inderogabilmente, il servizio reso alla cittadinanza.

– che il Presidente della Regione Campania ha chiarito, con riferimento all'ordinanza n. 13 del 12/3/2020 che il divieto delle *attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie fino alla data 25 marzo 2020*”, è riferito a tutti gli esercizi commerciali contemplati, ivi compresi quelli posti all'interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali; nonché ... a tutti i mercati per la vendita al dettaglio, anche coperti;

– Che i lavoratori del settore alimentare e di beni di prima necessità stanno dimostrando un grande senso di responsabilità in questo difficile ed inedito contesto, nonostante la preoccupazione che pure li investe direttamente in quanto soggetti esposti al contatto con la clientela non sempre attenta e rigorosa nei confronti delle disposizioni fornite in merito alle misure di sicurezza da attuare per la tutela della collettività;

– Che la stessa normativa statale e regionale è consapevole dell'importanza di continuare a garantire gli approvvigionamenti delle derrate alimentari e, quindi, convinti che si debbano costruire le condizioni affinché, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza per i lavoratori e per la clientela, l'attività possa essere garantita senza subire interruzioni tali da creare disagi alla cittadinanza.

– che nei punti vendita si cominciano a registrare delle difficoltà che bisogna arginare e superare: i dispositivi di sicurezza: guanti, mascherine, soluzioni idroalcoliche, distanziatori, pannelli separatori per le postazioni a diretto contatto con i clienti, sono per lo più mancanti e che, al momento, non ce ne sarebbero ulteriori a disposizione;

– che le lecite assenze con diritto alla conservazione del posto (*aspettative, ferie, malattia, congedi*), alcune delle quali necessarie per la cura e l'assistenza di familiari e affini - anche in conseguenza alla chiusura delle scuole - hanno determinato una contrazione degli organici; inoltre, i carichi di lavoro sono aumentati per effetto della necessità di rispondere e adeguarsi alle nuove esigenze (*rispetto distanza interpersonale, tentativo di diminuire la permanenza del cliente nei negozi, operazioni di gestione e preparazione delle merci per i servizi di delivery*).

– che da verifiche empiriche si è registrata un'anomala frequenza di acquisto dei cittadini che si recano tutti i giorni presso gli stessi punti vendita, anche più volte nella stessa giornata, aumentando la frequenza di uscita ed esponendo così essi stessi e gli operatori degli esercizi commerciali ad elevati rischi di contagio.

– che, pur avendo la piena coscienza di quanto sia fondamentale che il servizio di vendita dei generi alimentari continui ad essere garantito, è necessario ed indispensabile garantire, salvaguardare e tutelare, in particolar modo, la salute e la sicurezza dei lavoratori del settore alimentare e dei beni di prima necessità che lo rendono fruibile per tutti e di riflesso della stessa clientela, con la possibilità di maggior esposizione al contagio, quando vi è una moltitudine di persone;

– che è necessario, ai sensi dell'art 50 del D.lgs 267/2000 armonizzare l'orario di apertura dei suddetti esercizi per le esigenze complessive e generali degli utenti,

Visto lo statuto dell'Ente;

Riconosciuta la propria competenza;

ORDINA

A partire dal 23 marzo e fino al 3 aprile

Ai titolari e gestori dei pubblici uffici ed esercizi commerciali rientranti nelle categorie consentite ai sensi dei DPCM e delle ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia:

1. di rispettare i seguenti giorni e fasce orarie di apertura al pubblico: lunedì 7-19; mercoledì 7-19; venerdì 7-19
2. di sospendere negli altri giorni/orari l'attività, sotto qualsiasi forma, ivi incluso la consegna a domicilio e i distributori automatici.
3. di garantire, con proprio personale, che i clienti in attesa all'esterno dell'esercizio commerciale siano in fila rispettando le distanze di sicurezza.

Per i soli esercizi di generi alimentari è consentito, nella giornata di sabato, la consegna di beni a domicilio che dovrà essere effettuata, sempre nella fascia oraria 7-19 e con l'utilizzo di tutte le precauzioni e i dpi previsti dalla normativa vigente.

Alle farmacie di rispettare il medesimo calendario, per le attività di routine, osservando negli altri giorni l'apertura esclusivamente per i farmaci salvavita ed urgenti. I titolari sono tenuti a dare pubblicità di questo calendario all'esterno del punto vendita e garantire, con proprio personale, che i clienti in attesa all'esterno dell'esercizio commerciale siano in fila rispettando le distanze di sicurezza. La consegna a domicilio è possibile, tutti i giorni, a cura della protezione civile o direttamente dell'esercente.

Agli sportelli bancari di osservare i medesimi orari limite di apertura, ivi incluso l'accesso agli atm.

All'ufficio postale di osservare i medesimi orari limite, di apertura, ivi incluso l'accesso agli atm. In deroga al presente provvedimento i pagamenti delle pensioni, limitatamente al calendario che Poste Italiane ha previsto per queste operazioni. Anche in questo caso è necessario garantire, con proprio personale, che i clienti in attesa all'esterno siano in fila rispettando le distanze di sicurezza.

ORDINA ALRESI'

Ai titolari e gestori dei pubblici uffici, ed esercizi commerciali rientranti nelle categorie consentite ai sensi dei DPCM e delle ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia che è obbligatorio:

- effettuare 1 intervento settimanale di disinfezione delle superfici e degli ambienti con prodotti chimici certificati CE0476;
- esporre all'interno del locale in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo idonea autocertificazione dell'avvenuto intervento di disinfezione, nel caso sia effettuato direttamente dal proprietario/gestore oppure certificazione della ditta incaricata.
- assicurare, all'esito dell'avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un'attività di pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente aerazione dei locali;
- consentire al pubblico l'utilizzo di disinfettante o antisettico per le mani, a seguito delle operazioni di pagamento con contante;

Al gestore della casetta dell'acqua di osservare le rispettare i seguenti giorni e fasce orarie di erogazione: lunedì 7-19; mercoledì 7-19; venerdì 7-19

A tutti i residenti e domiciliati sul territorio comunale, per i bisogni dei propri cani, di restare entro un raggio di 100 metri dalla propria abitazione.

RACCOMANDA

Di utilizzare il servizio di consegna a domicilio gratuita messo a disposizione dagli operatori commerciali e dalla protezione civile al numero 3486455748

RICORDA

Che ai sensi dell'ordinanza n.15 del 13/03/2020 del Presidente della Regione Campania, sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute

DISPONE

Il Comando di Polizia Locale, i Carabinieri e le restanti Forze dell'Ordine operanti sul territorio ai quali la presente ordinanza è notificata, di porre in essere le necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini dell'esatta e puntuale applicazione delle suesposte prescrizioni.

Gli stessi sono incaricati di intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l'efficienza del sistema generale di onde prevenire le situazioni di danno e pericolo. I soggetti competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

La presente ordinanza è comunicata al Prefetto, alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Sparanise, Banca Intesa San Paolo Filiale di Sparanise, a Poste Italiane Filiale di Sparanise, alla Presidenza della Regione Campania, e viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sparanise.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di centoventi giorni.



Il Sindaco
Dr. Salvatore Martiello